

CORONAVIRUS OVERCOMING THE DIFFICULTIES

IL SETTORE VITIVINICOLO AL TEMPO DEL CORONAVIRUS. LA COMMISSIONE VARA NUOVE MISURE DI SOSTEGNO

DE BERTI JACCHIA FRANCHINI FORLANI
STUDIO LEGALE

Il settore vitivinicolo è tra quelli più duramente colpiti dalla pandemia di *coronavirus*. I rapidi cambiamenti nella domanda e la chiusura di esercizi, bar e ristoranti in tutta l'Unione, infatti, hanno comportato una riduzione del 30% del volume di vini venduti nonché un calo in valore del 50% rispetto alle vendite precedenti.

Di conseguenza, in data 7 luglio 2020 la Commissione ha adottato ulteriori misure eccezionali di sostegno¹ che, integrando il precedente pacchetto², autorizzano temporaneamente gli operatori ad organizzare autonomamente misure di mercato, aumentando il contributo ai programmi nazionali destinati al settore vitivinicolo ed introducendo pagamenti anticipati per la distillazione e l'ammasso in caso di crisi.

Più particolarmente, gli operatori, in deroga alle norme europee in materia di concorrenza³ e per un periodo massimo di sei mesi, potranno pianificare attività di promozione congiunte, organizzare

¹ Commission Implementing Regulation (EU) 2020/975 of 6 July 2020 authorising agreements and decisions on market stabilisation measures in the wine sector, *GUUE L 215 del 07.07.2020*.

² Per ulteriori informazioni si veda il nostro precedente contributo, disponibile al seguente [LINK](#).

³ Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, *GUUE L 347 del 20.12.2013*. L'articolo 222 del Regolamento, intitolato "Applicazione dell'articolo 101, paragrafo 1, TFUE", dispone: "... Durante i periodi di grave squilibrio sui mercati, la Commissione può adottare atti di esecuzione intesi ad assicurare che l'articolo 101, paragrafo 1, TFUE non si applichi agli accordi e alle decisioni delle organizzazioni di produttori riconosciute, delle loro associazioni e delle organizzazioni interprofessionali riconosciute in uno dei settori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento, nella misura in cui tali accordi e decisioni non compromettano il corretto funzionamento del mercato interno, siano mirate esclusivamente a stabilizzare il settore interessato e rientrino in una o più delle seguenti categorie:

a) ritiro dal mercato o distribuzione gratuita dei loro prodotti;

b) trasformazione e trattamento;

c) ammasso da parte di operatori privati;

d) misure di promozione comuni;

e) accordi sui requisiti di qualità;

f) acquisto in comune dei mezzi di produzione necessari a combattere la propagazione di parassiti e malattie degli animali e delle piante nell'Unione ovvero di quelli necessari a far fronte alle conseguenze dei disastri naturali nell'Unione;

g) pianificazione della produzione temporanea, tenuto conto della natura specifica del ciclo di produzione.

In ciascun atto di esecuzione, la Commissione specifica l'ambito di applicazione materiale e la portata geografica di tale deroga e, fatto salvo il paragrafo 3, il periodo durante il quale essa è d'applicazione.

l'ammasso da parte di operatori privati e programmare insieme la produzione, a condizione che tali accordi non compromettano il funzionamento del mercato interno e siano esclusivamente finalizzati alla stabilizzazione del settore vitivinicolo. A tale scopo, gli operatori dovranno riferire ogni informazione in merito agli accordi conclusi alle autorità nazionali competenti che, a loro volta, dovranno informarne la Commissione. Inoltre, al fine di fornire assistenza finanziaria ai beneficiari, il contributo dell'Unione ai programmi nazionali di sostegno sarà ulteriormente incrementato del 10%, raggiungendo così il 70%, misura di cui potrà beneficiare anche il settore ortofrutticolo. Infine, sarà consentito agli Stati Membri di effettuare pagamenti anticipati (fino al 100% dei costi) agli operatori per le operazioni in corso di distillazione e ammasso di crisi.

Le nuove misure fanno seguito ai due inviti a presentare proposte per programmi di promozione volti a sostenere i settori più colpiti dalla crisi⁴, che rimarranno aperti fino al 27 agosto 2020.

17 luglio 2020

Il presente articolo ha esclusivamente finalità informative e non costituisce parere legale.

This article is exclusively for information purposes, and should not be considered as legal advice.



Roberto A. Jacchia
PARTNER

 r.jacchia@dejalex.com
 +39 02 72554.1
 Via San Paolo 7
20121 - Milano



Marco Stillo
ASSOCIATE

 m.stillo@dejalex.com
 +32 (0)26455670
 Chaussée de La Hulpe 187
1170 - Bruxelles

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.

Il paragrafo 1 si applica soltanto se la Commissione ha già adottato una delle misure di cui al presente capo se i prodotti sono stati acquistati all'intervento pubblico ovvero se è stato concesso l'aiuto all'ammasso privato di cui alla parte II, titolo I, capo I.

Gli accordi e le decisioni di cui al paragrafo 1 sono validi solo per un periodo massimo di sei mesi.

La Commissione può tuttavia adottare atti di esecuzione che autorizzino la proroga di tali accordi e decisioni per un ulteriore periodo massimo di sei mesi. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2...".

⁴ Per ulteriori informazioni si veda il seguente [LINK](#).

MILANO

Via San Paolo, 7 · 20121 Milano, Italia
T. +39 02 72554.1 · F. +39 02 72554.400
milan@dejalex.com

ROMA

Via Vincenzo Bellini, 24 · 00198 Roma, Italia
T. +39 06 809154.1 · F. +39 06 809154.44
rome@dejalex.com

BRUXELLES

Chaussée de La Hulpe 187 · 1170 Bruxelles, Belgique
T. +32 (0)26455670 · F. +32 (0)27420138
brussels@dejalex.com

MOSCOW

Ulitsa Bolshaya Ordynka 37/4 · 119017, Moscow, Russia
T. +7 495 792 54 92 · F. +7 495 792 54 93
moscow@dejalex.com